

- **Oggetto:** Ai sindacati non vanno comunicati i nomi dei dipendenti che hanno percepito le somme
- **Data ricezione email:** 23/04/2024 07:52
- **Mittenti:** SL - Gest. doc. - Email: m.padroni@sicurezzaoggi.com
- **Indirizzi nel campo email 'A':** <gric83200r@istruzione.it>
- **Indirizzi nel campo email 'CC':**
- **Indirizzo nel campo 'Rispondi A':** SL <m.padroni@sicurezzaoggi.com>

## Testo email

---

GRIC83200R - AF13402 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011046 - 23/04/2024 - II.10 - E





Alla c.a. dei Gent.mi **Dirigenti Scolastici e DSGA**

## **Ai sindacati non vanno comunicati i nomi dei dipendenti che hanno percepito le somme di Istituto ma solo i dati aggregati**

Ai sindacati vanno trasmessi i dati aggregati sulla ripartizione del fondo di istituto. Non vanno, invece, comunicati i nomi dei dipendenti che hanno percepito le somme. È questo il principio applicato dal Tribunale Amministrativo (Tar) per la Calabria, sezione seconda, [sentenza n. 1115/2023](#), di cui si è avuto notizia in questi giorni.

Nella vicenda portata al giudizio del Tar Calabria un'organizzazione sindacale ha chiesto l'accesso ai documenti relativi alla ripartizione dei fondi di istituto. L'istituto scolastico ha accolto la richiesta limitatamente ai documenti concernenti le procedure di ripartizione del fondo d'istituto, ma non ha ritenuto sussistere un interesse del sindacato all'accesso anche della documentazione di carattere nominativo.

Il sindacato ha presentato un ricorso al Tar, opponendo di avere un interesse rappresentato dalla verifica della congruità tra quanto contrattato e corrisposto. L'organizzazione sindacale ha sottolineato di essere portatrice di plurimi interessi: la tutela dei lavoratori iscritti oltre all'interesse del sindacato in quanto partecipante attivamente al processo di formazione e distribuzione delle risorse del Fondo di istituto. Sulla base di questi ragionamenti, il sindacato ha chiesto al Tar di dichiarare il diritto dello stesso all'acquisizione di ogni informazione utile, anche se

riferita alla posizione del singolo dipendente che ha ricevuto incarichi, per i quali sia previsto un compenso a carico del fondo di Istituto.

In sintesi il sindacato ha sostenuto che, per adempiere al proprio mandato e ai propri compiti statutari, gli occorreva conoscere la posizione dei singoli lavoratori che avevano fruito delle somme del Fondo, dei nominativi dei singoli, degli incarichi e dei progetti svolti e delle somme riconosciute ad ognuno di loro.

Il Tar ha, però, dato torto al sindacato. Il tribunale ha richiamato il CCNL del 2018, il quale non prevedeva la comunicazione al sindacato dei dati nominativi dei percettori del Fondo d'istituto.

A sostegno della risposta negativa il Tar ha citato anche la nota del Garante della privacy n. 1038 del 12 gennaio 2021. Nella sentenza si legge che l'accesso consentito alle organizzazioni sindacali può riguardare la verifica della contrattazione collettiva integrativa in merito ai criteri dell'utilizzo delle risorse, sulla base della documentazione fornita dall'istituto scolastico. Senza una motivazione specifica, invece, basata su ragioni precise relative alla necessità di conoscere, oltre ai criteri di ripartizione, anche i singoli nominativi dei beneficiari, il sindacato, prosegue la pronuncia, non ha un interesse concreto e attuale all'accesso anche della documentazione di carattere nominativo.

Per accedere ai dati nominativi il sindacato dovrebbe, quindi, dimostrare che gli stessi siano indispensabili per la verifica della attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse. Ma anche sotto questo profilo, secondo la sentenza in esame, non paiono esserci grossi spazi. Nella pronuncia in commento, infatti, il Tar Calabria spiega che le informazioni nominative non risultano strumentali all'espletamento dell'attività di controllo da parte del sindacato. Di conseguenza, bilanciando la tutela della privacy dei dipendenti e quello dell'interesse del sindacato all'accesso, la scuola può fornire i dati sui compensi percepiti individualmente e sulle corrispondenti funzioni svolte in forma anonimizzata, in modo tale da permettere al sindacato la verifica della corretta applicazione dei criteri di utilizzazione del fondo concordati in sede collettiva.


In materia va evidenziato che l'articolo 30, comma 10, del CCNL, siglato il 18 gennaio 2024, prevede che sono oggetto di informazione ai sindacati i dati relativi all'utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito.

Cordiali saluti

Fonte: Italia Oggi



Mario Padroni



# S & L

## S&L srl

via G. Bovini 41 - 48123 Ravenna (RA)

T. 0544 465497 M. 333 1182307

[www.sicurezzaoggi.com](http://www.sicurezzaoggi.com) [info@sicurezzaoggi.com](mailto:info@sicurezzaoggi.com)